

ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE

TRA

Il Comune di Ottiglio, rappresentato in questo atto dal Segretario Comunale dott. ssa Sutura Giovanna in qualità di Responsabile del Personale,

E

l'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni, rappresentato in questo atto dal dott. Palmieri Sante in qualità di Segretario Comunale dell'Ente.

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005) è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che permette ad un comune di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri comuni a ciò autorizzati;
- che la fonte regolamentare più idonea per disciplinare l'istituto assimilabile al comando, introdotto dalla predetta disposizione speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, può essere individuata nella convenzione di cui al comma 1 dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004;
- che l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 consente all'ente locale di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui si applica il C.C.N.L. per periodi di tempo determinati e per parte del tempo di lavoro d'obbligo al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;
- che l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il Presidente dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni ha chiesto al Comune di Ottiglio Monferrato la disponibilità della dipendente dr.ssa Rovetto Michela–Cat. D, a cui affidare il Servizio Finanziario;
- che l'art. 4 del D.Lgs 66/03 prevede che la durata media dell'orario non può superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni;
- che il Comune di Ottiglio con deliberazione n. in data ha autorizzato l'utilizzo della propria dipendente da parte dell'Unione Collinare per un numero complessivo di 4 /quattro) ore settimanali all'interno del normale orario di lavoro settimanale, previo assenso della dipendente stessa per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019;
- che lo schema del presente accordo è stato approvato dai due Enti con deliberazione di; Giunta Comunale n. del per quanto riguarda il Comune di Ottiglio e Giunta dell'Unione n. del per quanto riguarda l'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni;
- che la dipendente dr.ssa Rovetto Michela con la sottoscrizione del presente atto, conferma e rilascia la propria disponibilità a svolgere il servizio presso l'Unione Collinare, secondo le condizioni e modalità indicate nel presente accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto e finalità

Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzazione da parte dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni della dipendente del Comune di Ottiglio, dr.ssa Rovetto

Michela, inquadrata nella categoria D, posizione economica D3, di cui è stato acquisito, per le vie brevi, il consenso, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni .

Il presente accordo è finalizzato a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, altorché conseguire un'economica gestione delle risorse.

ART. 2 - Durata

Il presente accordo avrà decorrenza a partire dal 01.07.2019 e scadenza il 31.12.2019. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte dell'Unione Collinare e la conseguente autorizzazione del Comune di Ottiglio.

ART. 3 - Tempo di lavoro

La dipendente, dr.ssa Rovetto Michela, presterà all'Unione Collinare un tempo di lavoro pari a 4 (quattro) ore settimanali nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo. La prestazione potrà essere effettuata presso il Comune di Ottiglio, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4 - Gestione del personale convenzionato

La titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Ottiglio a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex D.Lgs. n. 196/2003), con l'obbligo comunque di concertazione con l'Unione Collinare, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito l'interessata.

La contrattazione decentrata dell'Unione Collinare può provvedere forme di incentivazione economica a favore del personale convenzionato secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 01.04.1999, utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004.

Alla dipendente, dr.ssa Rovetto Michela, può essere conferito dall'Unione Collinare, ai sensi dell'art. 11 del C.C.N.L 31 marzo 1999 ed in riferimento all'attività svolta, l'incarico di posizione organizzativa in base al tempo di lavoro prestato.

ART. 5 - Rimborso spese

Alla medesima dipendente sarà riconosciuto, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese per l'accesso alla sede convenzionata dell'Unione Collinare, per eventuali trasferte. Tali spese saranno corrisposte direttamente all'interessata, previa presentazione di apposito rendiconto e/o dichiarazione sostitutiva.

Al riguardo si precisa che per quanto riguarda le spese di trasferta, in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso consisterà in un indennizzo corrispondente ad un quinto del costo della benzina.

ART. 6 - Rapporti finanziari tra gli Enti

I rapporti finanziari tra i Comuni sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del dipendente convenzionato:

- per quanto riguarda il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali, sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun Comune (32 ore a Ottiglio e 4 all'Unione Collinare). Il rimborso avverrà, con cadenza trimestrale, secondo le modalità e gli importi quantificati dal Comune di Ottiglio;

- l'eventuale retribuzione di posizione, riproporzionata in base al tempo di lavoro prestato (più eventuale retribuzione di risultato), rimarrà a totale carico dell'Unione Collinare.

ART. 7 - Verifiche inerenti l'accordo

Eventuali problematiche inerenti la gestione dell'accordo verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

ART. 8 - Cause di scioglimento

Il presente accordo potrà essere risolto, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per la seguente causa: scioglimento consensuale mediante atti deliberativi di Giunta adottati dalle Amministrazioni.

ART. 9 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto del presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

ART. 10 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI OTTIGLIO

Il Sindaco

PER L'UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI

Il Segretario Comunale Sante Palmieri

LA DIPENDENTE INTERESSATA

Dr.ssa Rovetto Michela